



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



UNIONE FORENSE
PER LA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI ETS
fidih



CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza (denominata nel seguito, per brevità, Università), rappresentata nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Bruno Botta, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

E

Il Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza, rappresentata nella persona del suo Direttore, Prof. Mario Carta; (di seguito, anche indicato come "Dipartimento DDSD")

E

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentata nella persona del Presidente, Avv. Alessandro Graziani (di seguito, anche indicato come "COA di Roma")

E

l'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani, rappresentata in persona del Presidente, Avv. Prof. Anton Giulio Lana (di seguito, anche indicata come "Associazione").

Premesse

- visti gli artt. 9, co. 3, 29, co. 1, lett. e), 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15 (la "Legge Professionale");
- visto l'art. 7 del Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 (e successive modifiche), che disciplina le modalità di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista (il "Regolamento") e le linee guida per la formazione specialistica degli avvocati elaborate dalla Commissione permanente del Ministero della Giustizia per la formazione specialistica degli avvocati;
- premesso che l'Università, attesi il ruolo e le responsabilità attribuite dalla Legge Professionale, ritiene di poter meglio garantire l'efficacia e la qualità di tale attività mediante uno sforzo comune e condiviso, promuovendo, in rapporto con il COA di Roma e l'Associazione, la costituzione di un corso organizzato da una scuola unica a livello nazionale;
- premesso che l'Associazione è stata riconosciuta dal CNF quale associazione forense tra quelle maggiormente rappresentative nei settori del "diritto internazionale" (art. 3, co. 1, lett. f del Regolamento) e della "tutela dei diritti umani e protezione internazionale" (art. 3, co. 1, lett. n del Regolamento) ed è inserita tutt'ora nell'Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative tenuto dal CNF ai sensi del suo regolamento 11 aprile 2013, n. 1 (come da delibera del 13 luglio 2023);
- premesso che sin dall'anno 2018 l'Associazione ha attivato un corso di alta formazione per la preparazione specialistica degli avvocati in diritto internazionale, che ha avuto diffusione nazionale e che, per programmi, docenze e metodo didattico, ha assicurato un elevato livello della qualità della formazione e delle prove di riconoscimento dell'attestato finale;
- premesso che sin dall'anno 1999, l'Associazione ha attivato un corso di specializzazione sulla tutela internazionale dei diritti umani, avvalendosi dei massimi esperti in materia;



- premesso che tali corsi, nella prospettiva dell'attuazione dell'art. 9 della Legge Professionale, rappresentano un'esperienza da consolidare e da valorizzare ulteriormente, con l'indispensabile apporto scientifico e didattico delle Università;
- considerato che l'Università ritiene opportuno di provvedere all'attuazione di quanto previsto dalla predetta norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tutto ciò considerato e premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

L'Università, attraverso il Dipartimento di Diritto e Società Digitale - DDSD, il COA di Roma e l'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani, nel comune intendimento di promuovere la realizzazione dei percorsi finalizzati ad erogare una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore "*Tutela dei diritti umani e protezione internazionale*" (ex. art. 3, lett. n del Regolamento), convengono di organizzare un corso biennale di alta formazione specialistica per avvocato in tutela dei diritti umani e protezione internazionale (il "Corso").

Art. 2

Comitato scientifico

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 viene istituito un comitato scientifico (il "Comitato Scientifico") cui sono assegnati i compiti:

- a) di individuare, ogni due anni e prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il progetto didattico e il programma dettagliato del corso di formazione specialistica (il "Corso" o i "Corsi"), tenendo conto delle linee generali elaborate a norma dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, con indicazione dei singoli moduli per istituti o parti della materia, degli argomenti da trattare e delle ore loro destinate e con la possibilità di organizzare la didattica anche a distanza con modalità telematiche nei limiti e con le prescrizioni previste dall'art. 7, comma 10 del Regolamento;
- b) di definire i criteri di individuazione dei docenti, nel rispetto delle qualifiche indicate dall'art. 7, comma 8 del Regolamento, provvedendo ad individuare – eventualmente anche in ambito internazionale - i docenti ritenuti idonei, anche attraverso la valutazione dei *curricula* e con riferimento a singoli argomenti o ambiti delle materie di formazione;
- c) di definire modalità e criteri delle prove intermedie e finali di valutazione della preparazione specialistica dei partecipanti al Corso, e di provvedere alla nomina dei componenti le commissioni di esame, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 7, comma 13 del Regolamento e, per quanto possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- d) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative integrative di aggiornamento e approfondimento scientifico aggiuntive rispetto al programma curricolare del Corso, sviluppando a tal fine rapporti con altre esperienze di aggiornamento e formazione specialistica, anche in ambito internazionale;
- e) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative formative integrative dei partecipanti al Corso, ivi comprese occasioni di



esperienza professionale presso enti, università, istituzioni e studi professionali, anche in ambito internazionale.

Art. 3

Composizione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento, da sei membri, di cui:

- a) due nominati dall'Università convenzionata;
- b) quattro nominati dall'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani e dal COA di Roma, d'intesa tra loro.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Coordinatore che viene eletto tra i due membri di nomina universitaria. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Coordinatore, il Direttore della Scuola, i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente dell'Associazione o altri delegati degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 4

Comitato di gestione

Sempre ai fini di quanto previsto dall'art. 1, viene altresì istituito un comitato di gestione (il "Comitato di Gestione"), con funzioni di attuazione dei programmi individuati dal Comitato Scientifico, di organizzazione, gestione e di controllo relativamente all'organizzazione e allo svolgimento dei Corsi.

Il Comitato di Gestione provvede in particolare:

- a) alla nomina dei docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, nomina che dovrà avvenire, nei limiti del possibile e in relazione ai requisiti di competenza sui vari argomenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- b) alla organizzazione delle prove di valutazione intermedia e finale;
- c) alla stesura dei regolamenti e circolari sullo svolgimento dell'attività didattica, nonché sulle regole di partecipazione dei corsisti;
- d) alla definizione e gestione del numero programmato di iscritti alla Scuola (in generale e/o per singole sedi), dei titoli e criteri di accesso (ivi compreso il rispetto di quote minime di genere), della selezione tra più candidati, basata prioritariamente su criteri di merito;
- e) alla determinazione della quota di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento, e degli eventuali compensi a docenti, *tutores* e alle persone che ad altri titoli concorrono all'organizzazione e all'erogazione della formazione, nonché alla definizione di modalità e criteri per la concessione di eventuali misure di sostegno della partecipazione e frequenza a favore di avvocati con minore disponibilità di reddito (ivi comprese forme di prestito d'onore), comprensivi della verifica di elevati standard di merito;
- f) ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione alle lezioni della Scuola, per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione, per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

Art. 5

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento, da cinque membri, di cui:



- a) due nominati dall'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani, uno dei quali con funzione di Direttore/ Direttrice del Comitato di Gestione e della Scuola (il "Direttore" la "Direttrice");
- b) due nominati dal COA di Roma;
- c) uno nominato dall'Università.

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore/della Direttrice.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Direttore, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Presidente dell'Associazione o altri delegati degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6

Direttore della Scuola

Il Direttore coordina il Comitato di Gestione.

Art. 7

Ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine collaborerà in particolare nella realizzazione dei moduli del Corso relativi a deontologia e oratoria forense, coinvolgendo almeno due Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Art. 8

Risorse economiche

La formazione specialistica non ha finalità di lucro e non può produrre utili o profitti per nessuno dei soggetti stipulanti la presente Convenzione.

Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti saranno parametrare alle esigenze di bilancio della Scuola, al fine di consentire una gestione economica della medesima.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati a finanziare attività integrative della formazione specialistica nell'ambito della medesima Scuola ovvero a misure di sostegno alla frequenza (ivi comprese borse di studio e forme di prestito d'onore) a favore di avvocati meritevoli, anche in relazione alle loro capacità di reddito.

Dalla stipulazione della presente Convenzione non sorgono obblighi di contribuzione a carico dell'Università o del COA di Roma, per l'esecuzione della stessa e delle attività in essa prevista.

L'Associazione e l'Università potranno, su base volontaria, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di quanto consentito dalle proprie discipline interne, erogare contributi economici mirati a iniziative formative di particolare interesse, anche in ambito territoriale, così come a sostegno della partecipazione alla formazione di soggetti meritevoli. I contributi dell'Università o delle strutture regionali dell'Associazione potranno essere finalizzati al sostegno specifico delle persone laureate nell'Università erogante o dei corsisti che esercitano l'attività professionale nel territorio di riferimento. Contributi economici all'attività della Scuola potranno essere raccolti da soggetti esterni, quali studi professionali, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici, persone fisiche, senza che da ciò possano derivare vincoli quanto alle modalità e ai contenuti della formazione.

Le cariche di componenti del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione e quella di Direttore così come quelle di qualsiasi futuro organo di governo della Scuola, sono a



titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni (anche in forma di 'gettoni' forfettari) o per trasferte e missioni.

Art. 9

Gestione delle attività

Per la gestione dell'attività il Comitato di Gestione si avvarrà delle strutture e del personale messi a disposizione dall'Associazione.

Parte delle attività formative, curricolari o di carattere integrativo, potranno essere programmate - sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del Regolamento - presso l'Università e ove possibile presso il COA, anche mediante l'utilizzo di tecnologie di web-conference o analoghe, in collaborazione con i relativi Dipartimenti o il COA.

Art. 10

Sede dei corsi

I Corsi si terranno presso le sedi che saranno individuate dal Comitato di Gestione, senza generare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dell'Università e del COA di Roma, salve le attività organizzate presso l'Università o presso il COA ai sensi dell'art. 9.

Art. 11

Attività di formazione e aggiornamento specialistico

Sulla base della presente convenzione, i soggetti convenzionali potranno organizzare e svolgere, - con le medesime modalità gestionali del Corso - attività e corsi di aggiornamento professionale specialistico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, anche con modalità da remoto. A tal fine gli avvocati già in possesso del titolo di avvocato specialista nel settore di pertinenza potranno essere ammessi a frequentare, anche tramite collegamento telematico, singoli moduli o lezioni del corso di cui all'art. 1, comma 2.

Il Comitato di Gestione provvede a regolamentare l'accesso degli avvocati specialisti ai corsi di cui al comma precedente senza che da ciò derivi alcun detrimento alla formazione specialistica degli iscritti al corso di cui all'art. 1, stabilendo le quote di partecipazione, nonché le modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Art. 12

Varie

Le Parti convenzionate autorizzano reciprocamente l'utilizzo del logo e della propria denominazione ai fini della promozione del Corso di specializzazione e dei Corsi di aggiornamento di cui al precedente art. 11 (di seguito "i Corsi") su qualsiasi materiale promozionale e si impegnano a divulgare e promuovere i corsi predetti tramite i propri canali istituzionali.

Art. 13

Durata

La presente Convenzione ha durata biennale, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, alle altre. In ogni caso, l'eventuale esercizio della facoltà di recesso avrà effetto solo al termine del Corso biennale di formazione specialistica iniziato o, se non ancora iniziato, in programmazione al momento della comunicazione di recesso.



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



UNIONE FORENSE
PER LA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI ETS
fidh



Art. 14
Controversie

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, sua validità, interpretazione ed esecuzione, ove non sia risolta amichevolmente, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in un unico originale.

Roma, 20 gennaio 2026

Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza
Il Rettore
Prof. Bruno Botta

Dipartimento di Diritto e società digitale
dell'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza
Il Direttore
Prof. Mario Carta

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Il Presidente
Avv. Alessandro Graziani

L'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani
Il Presidente
Avv. Prof. Anton Giulio Lana